

Edizione di giovedì 2 novembre 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora sui premi e sconti nella valutazione di partecipazioni

di **Fabio Landuzzi**

IVA

Nuovi obblighi IVA per i “call-off stock” con la Germania

di **Marco Peirola**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Niente Irap per il medico di base

di **Marco Bargagli**

PATRIMONIO E TRUST

Fondo patrimoniale: sottrazione fraudolenta solo con prova di idoneità

di **Angelo Ginex**

CONTENZIOSO

Il giudizio di ottemperanza

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Meglio la voce

di **Laura Maestri**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora sui premi e sconti nella valutazione di partecipazioni

di **Fabio Landuzzi**

In un [precedente contributo](#) si è trattato dei **premi** e degli **sconti** applicati in esito del **processo valutativo** da parte dell'esperto incaricato di esprimere il **valore di mercato di una partecipazione** nell'ambito di un'operazione straordinaria. Ora, prendendo spunto dalla prassi in materia, vediamo di analizzarne alcune possibili **modalità di applicazione pratica**. L'interrogativo di fondo quindi è: **come determinare quantitativamente l'aggiustamento** al valore della partecipazione dovuto all'esistenza delle condizioni per l'applicazione di premi o di sconti?

In prima battuta, non può nascondersi che la stima di premi e sconti è frutto di un **approccio essenzialmente empirico**; non esiste cioè una tecnica condivisa per il calcolo di premi e sconti, per cui di solito l'esperto ricorre alla sua **discrezione professionale** orientandosi secondo le informazioni reperibili in **banche dati** riguardanti transazioni pubbliche, oppure affidandosi a **indicazioni dottrinali e di prassi**.

Per quanto riguarda il **premio di maggioranza**, normalmente questo risente di **due fattori**:

1. **l'entità della partecipazione**;
2. **i diritti** che essa attribuisce al suo possessore.

Per questa ragione, sarebbe **fuorviante** determinare il valore di una partecipazione semplicemente con una **proporzione aritmetica** rispetto al valore totale attribuito all'impresa. Se si osserva la prassi valutativa, risulta come normalmente i premi di maggioranza sono compresi in un **range che oscilla dal 20% al 40%**; inoltre, viene fatta rilevare l'esistenza su base statistica di una **correlazione inversa** tra il grado di controllo ed il premio, nel senso che maggiore sarà il premio quanto più funzionale all'acquisizione del controllo sarà la quota di partecipazione oggetto di vendita.

Ancora più difficile, nel senso che **non esiste una tecnica ufficiale** affidabile in assoluto, è la stima dello **sconto di minoranza**, in quanto non vi sono normalmente banche dati che mappano transazioni aventi ad oggetto questo tipo di pacchetti partecipativi.

Un primo tentativo per l'esperto potrebbe essere quello di applicare in modo speculare lo **stesso quoziente del premio**; quindi, se abbiamo detto che il premio di maggioranza normalmente oscilla fra il 20% ed il 40%, le stesse percentuali, oppure una loro media, potrebbero essere applicate per determinare lo sconto di minoranza. Si tratta però di un criterio che **non è sempre soddisfacente**, mentre meglio sarebbe che l'esperto valutasse di

volta in volta l'entità dello sconto di minoranza in base alla **situazione reale esistente** quanto a diritti patrimoniali ed amministrativi in possesso delle minoranze (ad es.: clausole statutarie, patti parasociali, ecc.). Va poi detto che nelle **imprese di piccole dimensioni**, spesso **lo sconto di minoranza** può assumere **incidenza maggiore** di quanto sopra indicato per tenere conto di una oggettiva **carenza di negoziabilità** della partecipazione.

Ci si avvicina così al computo dello **sconto di illiquidità**, che in via del tutto empirica assume di norma un **valore intorno al 30%**, nei casi in cui l'assenza di un mercato reale per la partecipazione sia oggettivamente verificabile dall'esperto e non possa non incidere in modo obiettivo sul **reale valore di mercato** della partecipazione.

Per quanto riguarda infine **altri sconti** – ad esempio, dovuti alla **perdita di persone chiave** – occorre prestare **attenzione** al fatto che di tali fattori non si sia già tenuto conto in sede di elaborazione del **processo valutativo**, ad esempio nello sviluppo dei ricavi o dei flussi di cassa attesi; solo in questo caso, infatti, il valutatore sarà tenuto ad applicare al valore risultante dal suo processo valutativo un **ulteriore sconto forfetario** per riallineare il dato al valore reale di mercato.



OneDay Master

METODI E CRITICITÀ DELLA VALUTAZIONE D'AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Nuovi obblighi IVA per i “call-off stock” con la Germania

di **Marco Peirola**

Su Euroconferencenews ci siamo occupati in diverse occasioni del regime IVA dell'accordo di “*call-off stock*” nell'ambito dei rapporti intraunionali, specificando come con questa figura contrattuale i beni sono **messi a disposizione del cliente di altro Stato membro con passaggio della proprietà rinviato al momento in cui avviene il prelievo dal deposito** o allo scadere del termine pattuito senza che i beni siano stati restituiti al fornitore.

Come regola generale, l'invio dei beni in altro Stato membro in esecuzione dell'accordo in esame dà luogo ad un **acquisto intraunionale “per assimilazione”**, ex [articolo 20 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), con il conseguente obbligo, per l'impresa italiana, di aprire una posizione IVA *in loco*.

Ed è proprio in considerazione degli obblighi IVA discendenti da questo specifico regime e della circostanza che gli Stati membri applicano talvolta una procedura semplificata che la Commissione europea, nel doc. COM(2015)566 del 4 ottobre 2017, intende **armonizzare gli adempimenti connessi al “call-off stock”** che dà luogo a trasferimenti di beni in ambito intra-UE.

Sino al 31 dicembre 2017, la Germania è uno degli Stati membri che richiede l'**apertura della partita IVA** da parte dei fornitori non residenti.

Pertanto, sino a tale data, la procedura che le imprese italiane devono applicare per i trasferimenti di beni effettuati nell'ambito di un “*call-off stock*” con i clienti tedeschi implica:

- l'emissione della **fattura non imponibile** IVA ai sensi dell'[articolo 41, comma 2, lett. c\), del D.L. 331/1993](#) nei confronti della propria posizione IVA tedesca. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trasferimento dei beni e la base imponibile è determinata in funzione del prezzo di costo ([articolo 43, comma 4, del D.L. 331/1993](#));
- l'**annotazione** della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di trasferimento dei beni in Germania;
- la presentazione del modello **INTRA 1-bis** entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
- l'emissione della **fattura di vendita** da parte della partita IVA tedesca dell'impresa italiana, con addebito dell'IVA locale.

Dal 1° gennaio 2018, la Germania, in via di semplificazione, non richiederà più

l'identificazione ai fini IVA al suo interno da parte dei fornitori di altri Stati membri.

Con un decreto ministeriale pubblicato il 10 ottobre 2017, le Autorità fiscali tedesche hanno, infatti, **recepito** le indicazioni contenute in due decisioni della Corte di Cassazione tedesca (*Bundesfinanzhof*), in base alle quali, al ricorrere di determinate situazioni, il “*call-off stock*” non dà luogo ad un'operazione intraunionale “per assimilazione”, dovendo essere trattata come una **cessione intraunionale “diretta” a destinazione della Germania** (VR 31/15 del 20 ottobre 2016 e V R 1/16 del 16 novembre 2016).

Alla condizione che il cliente tedesco sia “**conosciuto e definito**” al momento della partenza dei beni non sarà più obbligatoria l'apertura di una posizione IVA in Germania da parte del fornitore non residente, laddove per cliente “conosciuto e definito” s'intende quello che abbia non solo la **piena disponibilità dei beni**, ma che abbia **già pagato i beni** oggetto del contratto o che si sia **vincolato ad acquistare i beni** stessi.

In tali situazioni, il fornitore italiano adempierà ai seguenti obblighi:

- **annotazione** dei beni inviati in Germania nel registro di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993](#);
- a seguito del **prelievo** da parte del cliente;
- emissione della fattura in regime di **non imponibilità** di cui all'[articolo 41, comma 1, lett. a\), del D.L. 331/1993](#), entro il giorno 15 del mese successivo a quello del prelievo;
- **annotazione** della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese del prelievo;
- **eliminazione** dei beni prelevati dal registro di cui al citato [articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993](#);
- presentazione del modello **INTRA 1-bis**, entro il giorno 25 del periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
- al termine dell'esercizio, rilevazione in **bilancio** della rimanenza dei beni esistenti all'estero.

Occorrerà verificare con attenzione se sia possibile avvalersi della facoltà prevista dall'[articolo 39, comma 3, del D.L. 331/1993](#), che consente di emettere una **fattura riepilogativa mensile** per tutti i prelievi effettuati nel corso dello stesso mese.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Niente Irap per il medico di base

di **Marco Bargagli**

La **Commissione Tributaria Regionale Sicilia**, sezione staccata IV di Siracusa, con la **sentenza n. 1780/4/2017**, depositata il **15 maggio 2017**, ha fornito **interessanti spunti di riflessione** con particolare riferimento **all'applicazione dell'Imposta sulle attività produttive** nei confronti di un **medico di base convenzionato** con il **Servizio Sanitario Nazionale**.

Come noto, la **normativa sostanziale di riferimento in materia di Irap** è contenuta nel D.Lgs. 446/1997, a mente del quale il **presupposto dell'imposta** è **l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata** diretta alla **produzione o allo scambio di beni**, ovvero alla **prestazione di servizi**.

In merito, il legislatore ha previsto che **l'attività esercitata dalle società e dagli enti**, compresi gli **organi e le amministrazioni dello Stato**, costituisce in ogni caso **presupposto di imposta**.

Di contro, **non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta** nel **caso di medici** che abbiano **sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo **svolgimento della professione all'interno di tali strutture**, laddove gli **stessi percepiscano per l'attività svolta** presso le medesime strutture più del **75 per cento del proprio reddito complessivo**.

Infine, per **espressa disposizione normativa**:

- **risultano irrilevanti**, ai fini della **sussistenza dell'autonoma organizzazione**, l'**ammontare del reddito realizzato** e le **spese direttamente connesse all'attività svolta**;
- l'**esistenza dell'autonoma organizzazione** è **comunque configurabile** in presenza di elementi che **superano lo standard** e i **parametri previsti dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale**.

Sotto il **profilo soggettivo**, vengono assoggettati ad imposta:

- le **società e gli enti**;
- le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** e quelle **ad esse equiparate**, nonché le **persone fisiche esercenti attività commerciali**;
- le **persone fisiche**, le **società semplici** e quelle **ad esse equiparate esercenti arti e professioni**;
- **gli enti privati**, nonché le **società e gli enti** di cui all'[articolo 87, comma 1, lett. c\) e d\) del D.P.R. 917/1986](#);
- le **Amministrazioni pubbliche**, nonché le **amministrazioni della Camera dei Deputati**,

del **Senato**, della **Corte costituzionale**, della **Presidenza della Repubblica** e gli **organi legislativi delle regioni a statuto speciale**.

Ciò posto, la **questione risolta dai giudici siciliani** riguardava **l'assoggettamento ad Irap di un medico di base** convenzionato, il quale **proponeva ricorso** avverso una **cartella di pagamento** emessa a fronte di una **presunta autonoma organizzazione dell'attività esercitata**.

L'**Agenzia delle Entrate**, dal canto suo, sosteneva che **l'imposta era dovuta** anche dai **contribuenti professionisti** che esercitano l'attività in modo **organizzato e continuativo**, come nel caso del medico di base.

La **Commissione Tributaria Regionale Sicilia**, nella citata sentenza **n. 1780/4/2017**, ha **confermato la decisione** della **CTP di Siracusa**, facendo proprie le motivazioni del **giudice di primo grado** che aveva accolto il **ricorso del contribuente**.

In particolare, come si legge in sentenza:

- il **professionista contribuente** è un **medico di base** convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dal quale ha dimostrato di **percepire oltre il 90% dei suoi compensi**, circostanza che esclude **l'autonoma organizzazione**;
- la **presenza di una segretaria part-time** non influisce sull'**attività di medico svolta dal contribuente**, in quanto la stessa **ha funzioni diverse** rispetto a quelle **prettamente mediche o paramediche** (es. quelle di **ricevere le telefonate**, di **prenotare le visite** e **gestire l'ordine delle stesse**).

In definitiva il **giudice di appello**, nel richiamare **l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 106/2014**, ha sancito che lo **studio di un medico di base** convenzionato con il **Servizio Sanitario Nazionale**, anche se **dotato di attrezzature**, non integra il **requisito dell'autonoma organizzazione** che costituisce un elemento fondamentale per l'**applicazione dell'Irap**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

PATRIMONIO E TRUST

Fondo patrimoniale: sottrazione fraudolenta solo con prova di idoneità

di Angelo Ginex

A fronte di un **fondo patrimoniale** costituito per far fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#), che nell'operazione posta in essere sussistano tutti gli **elementi costitutivi** della fattispecie incriminatrice. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017**.

Nel caso di specie, all'imputata veniva contestato il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, poiché aveva costituito un fondo patrimoniale ex [articolo 167 cod. civ.](#), ritenuto **idoneo a sottrarre il patrimonio** della stessa alla garanzia di adempimento del debito contratto con l'Amministrazione finanziaria.

A seguito di condanna sia in primo che in secondo grado, l'imputata proponeva ricorso per cassazione, eccependo segnatamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla **condotta integrante il reato** di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#). In particolare, essa argomentava che la costituzione di un **fondo patrimoniale** non è idonea a rendere inefficace, né totalmente né parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione afferma che ***“il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario, non essendo ipotizzabile una sostanziale inversione dell'onere della prova sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore”*** (cfr., ex multis **Cass.**, [sentenze nn. 9154/2016](#) e **40561/2012**).

Infatti, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, la scelta dei coniugi di costituire un **fondo patrimoniale** rappresenta un **modo legittimo** di attuazione dell'indirizzo economico familiare come rilevato anche dalla giurisprudenza civile, la quale ricomprende tra i **bisogni della famiglia** tutte quelle esigenze volte al suo **pieno mantenimento ed armonico sviluppo**, nonché al potenziamento della sua **capacità lavorativa**, dovendosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Al contrario, prosegue la Suprema Corte, quando venga dimostrata **l'idoneità della costituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione**

tributaria, tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con l'Amministrazione finanziaria (cfr., [Cass., sentenza n. 23986/2011](#)).

Quindi, deve ritenersi che, sia sotto il profilo della **idoneità degli atti** a pregiudicare l'esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della **prova della sussistenza del dolo specifico di frode**, si impone la **necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale**, con la conseguenza che il giudice deve motivare sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere inefficace il recupero del credito erariale (cfr., [Cass., sentenza n. 9154/2016](#)).

Nel caso di specie, invece, la competente Corte d'Appello si discostava dai predetti principi ed offriva una **motivazione inadeguata**, evidenziando il solo profilo temporale della **stretta concomitanza** tra la costituzione del fondo patrimoniale e le reiterate condotte di omesso versamento delle imposte dovute e nulla argomentando in merito alla **idoneità della condotta** a rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria.

Per tali ragioni, quindi, la Corte di Cassazione **annulla la sentenza** di secondo grado **con rinvio** alla Corte territoriale per un nuovo giudizio.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CONTENZIOSO

Il giudizio di ottemperanza

di **Dottryna**



Il giudizio di ottemperanza può essere proposto dal contribuente in caso di mancata esecuzione della sentenza allorquando si verifichino specifici presupposti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i criteri per individuare la corretta competenza nella proposizione del giudizio di ottemperanza.

In caso di **mancata esecuzione** delle sentenze depositate **dal 1° giugno 2016**, il contribuente può proporre il **giudizio di ottemperanza** di cui all'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#), laddove sussistano i seguenti presupposti:

- la **sentenza sia esecutiva** (quindi, non è più necessario il passaggio in giudicato previsto nel regime *ante* **Lgs. 156/2015**);
- l'**Amministrazione finanziaria sia inadempiente** agli obblighi derivanti dalla sentenza favorevole al contribuente;
- **sia decorso il termine** stabilito dalla legge per l'**esecuzione della sentenza** da parte dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, il termine di 30 giorni dalla sua **messa in mora** ad opera del contribuente.

Oltre alle sentenze non ancora passate in giudicato, ma suscettibili di passarvi, dovrebbero essere **oggetto di ottemperanza** anche i vari **provvedimenti di chiusura del giudizio** (ad esempio, le **ordinanze di estinzione** e i **decreti presidenziali di estinzione non reclamati** per quanto concerne il pagamento delle spese), in quanto idonei, in caso di definitività, ad acquisire i medesimi effetti del giudicato sostanziale.

Per lo stesso motivo, viene **esclusa**, invece, l'ammissibilità dell'**ottemperanza** per le **ordinanze cautelari**.

Decorsi i termini sopra indicati, il contribuente può introdurre il **giudizio di ottemperanza** a

norma dell'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#).

In caso di **sentenza provvisoriamente esecutiva**, ma non passata in giudicato, il giudice competente è individuato negli [articoli 68, comma 2](#), e [69, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), secondo i quali il **ricorso in ottemperanza** deve essere depositato in **doppio originale** presso la segreteria della **Commissione tributaria provinciale** ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, della **Commissione tributaria regionale**.

In caso di **sentenza passata in giudicato**, il giudice competente è individuato nell'[articolo 70, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui il **ricorso in ottemperanza** deve essere depositato in **doppio originale** presso la segreteria della **Commissione tributaria provinciale**, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, presso la segreteria della **Commissione tributaria regionale**.

La **Corte di Cassazione**, con [sentenza n. 18266/2004](#), ha sancito che nel giudizio di ottemperanza la competenza spetta alla **Commissione tributaria provinciale** per la sentenza da essa emanata che sia passata in giudicato, ciò verificandosi **anche nel caso della sentenza di appello che abbia pronunciato solo su questioni di rito**, quali, ad esempio, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione dell'appello medesimo (fatta eccezione per l'eventuale ottemperanza al capo di sentenza concernente le spese di giudizio).

Tuttavia, nel sistema *post* **D.Lgs. 156/2015**, tali principi si pongono in **contrasto con la disciplina sulla ottemperanza alle sentenze non passate in giudicato**, poiché, sulla base del principio sopra esposto, il giudizio di ottemperanza alla sentenza non definitiva che dichiara l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione dell'appello andrebbe proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e non regionale.

In mancanza di pronunce giurisprudenziali, **permangono notevoli incertezze**.

Ad ogni modo, l'incompetenza **non dovrebbe causare effetti irreversibili**.

Infatti, dovrebbe trovare applicazione, anche nel giudizio di ottemperanza, la c.d. ***translatio iudicii***, secondo cui il giudice, che d'ufficio o su istanza di parte dichiara di essere privo di competenza, deve indicare il giudice competente e fissare un **termine per la riassunzione**.

Peraltro, in caso di estinzione del processo per **mancata o tardiva riassunzione**, il contribuente dovrebbe essere **legittimato a riproporre il ricorso entro l'ordinario termine di prescrizione**, in quanto il suddetto rito non è annoverabile tra i processi di impugnazione, riguardando l'oggetto del giudizio solo l'esecuzione della sentenza rimasta inottemperata.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Meglio la voce

di **Laura Maestri**

Nella stragrande maggioranza delle professioni, la **comunicazione interpersonale** si svolge attraverso la via scritta. Buona parte del tempo la si trascorre digitando email e messaggi, e leggendo quelli che si ricevono.

L'interazione per iscritto è diventata un'abitudine così radicata, che la si usa con cronica spavalderia anche nelle interazioni personali, così come in situazioni al limite della congruenza, come ad esempio, per confrontarsi col **collega** la cui scrivania è a dieci passi dalla propria.

È vero che una email **rimane agli atti** e può essere riletta, così come un messaggio testuale può offrire informazioni consultabili anche in un momento futuro. Ma non tutti i contenuti hanno la necessità di perdurare nel tempo.

La percezione di chi sceglie di scrivere piuttosto che ricorrere ad altre modalità comunicative è in generale quella di **dare un'immagine migliore di sé**. Al testo viene attribuita un'ufficialità intrinseca che induce l'autore a pensare che le proprie parole lette su schermo lo facciano apparire **più professionale**.

In realtà, non è così: la scienza sostiene che le email **non fanno emergere il meglio di se stessi**, agli occhi di chi le legge.

A questa inaspettata conclusione giunge il Prof. **Nicholas Epley**, docente di Scienze Comportamentali alla *University of Chicago Booth School of Business*.

In un suo articolo pubblicato su *Psychological Science*, il Prof. Epley descrive il risultato di numerosi esperimenti, nei quali a persone scelte in modo del tutto casuale (ad esempio, i visitatori di un museo) è stato chiesto di valutare 18 candidati ad un **posto di lavoro**, attraverso una presentazione erogata in modi differenti: alcuni valutatori hanno letto un testo redatto dal candidato, altri ne hanno ascoltato una registrazione vocale, altri ancora hanno assistito ad un video; le **frasi**, in tutti e tre i casi, erano **identiche**.

Pur non variando una virgola del contenuto, il giudizio sullo stesso candidato è sempre stato **migliore** quando il valutatore ne aveva ascoltato la **registrazione audio o video**.

Ancora più sorprendente è il passo successivo di questo *test*: ad alcuni valutatori è stato chiesto di **leggere a voce alta** la presentazione scritta del candidato. Dopo aver letto il testo, lo

stesso valutatore si formava un'**opinione più alta** del candidato, rispetto a quando lo aveva letto in silenzio.

Il Prof. Epley spiega che fattori come le variazioni del tono della voce, le pause, la cadenza e tutto ciò che rientra nel cosiddetto "**linguaggio paraverbale**" (cioè la modalità con cui si eroga il messaggio) permettono all'ascoltatore di entrare in **maggiore sintonia** con l'interlocutore, rispetto alla lettura della stessa informazione, veicolata in forma scritta.

Un ulteriore tassello alla incredibilità di questo esperimento è la totale insignificanza dell'elemento video: il giudizio sul candidato non varia se all'ascolto si aggiungeva la visualizzazione del soggetto in questione. È quindi corretto dire che per trasmettere adeguatamente il proprio intelletto, è **più utile far sentire la propria voce**.

Epley sostiene che per questo motivo, sarebbe opportuno non abusare dei messaggi scritti e delle email: spesso sarebbe più opportuno prendere in mano il **telefono**, non per "*messaggiare*", ma per **chiamare**.

